



La povertà in cifre

di Nicola Ianniello*

I dati che emergono dall'annuale **rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale 2004** curato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali cristallizzano, con precisione e accuratezza scientifica, le tipicità e le apparenti stravaganze numeriche dell'Italia e della sua popolazione.

Lo studio, condotto dalla commissione di indagine presieduta dal Prof. Giancarlo Rovati, fornisce una rappresentazione univoca nel consegnare l'immagine di un Paese nettamente diviso tra nord e sud, povertà assoluta e povertà relativa, povertà oggettiva e povertà soggettiva.

Confortante è il **decrescente tasso di povertà**, in leggero calo nel 2003 (**4,9%**) rispetto all'anno precedente (5,1%), a smentita della tesi del progressivo impoverimento della popolazione italiana (nella quale infatti le famiglie **non povere** sono senz'altro in aumento: 81,5% nel 2003 rispetto all'80% del 2000 e l'81% del 2001).

Il contributo del rapporto in oggetto si palesa ancor più significativo in ordine alla indagine, concettuale prima che numerica, territoriale e percentualistica, tra povertà assoluta e relativa ed intensità di povertà, ovvero la povertà cosiddetta soggettiva.

La prima coppia (povertà assoluta/povertà relativa) è oggetto di studio obiettivo, alla base del quale vi sono i parametri e gli indici Istat.

L'intensità della povertà invece, nella quale si condensa la povertà cosiddetta soggettiva, denota il tenore e le condizioni di vita limitatamente ad uno spaccato di realtà, demografica e territoriale. In particolare, essa esprimerebbe la personale ed individuale percezione della povertà, il **"sentirsi poveri"** rispetto all'**"essere poveri"**.

Il risultato? A dir poco sconcertante, se si considera che in molte regioni (quelle del nord, in primis, in cui forte è il timore di restare poveri) la povertà soggettiva è di gran lunga superiore addirittura alla povertà obiettiva. In altre parole, coloro che si sentono poveri (7,7%), sono numericamente di più rispetto a coloro che lo sono da un punto di vista economico (5%).

Tra le giustificazioni di questa "stravaganza" numerica, che si registra in termini più accentuati nei grandi e ricchi centri urbani, perlopiù al nord e al centro del Paese, è proprio la condizione metropolitana, in cui le opportunità e conseguentemente le aspettative sono decisamente maggiori rispetto alle piccole realtà.

Tali dati appaiono allarmanti e singolari, ma particolarmente preoccupanti perché in essi si cela, con sufficiente prevedibilità, il punto di partenza per l'imminente affluenza nella categoria dei "non abbienti" di consistenti fette del ceto medio-alto, con conseguenze e risvolti di cui, allo stato, non appare agevole la comprensione.

*** * ***

Se un commento da parte della nostra associazione di volontariato per la difesa del non abbiente può apparire lecito è che, dopo aver letto e studio del Prof. Giancarlo Rovati, in particolare sulla "nuova povertà" che nasce ovviamente dall'atteggiamento dell'essere umano dinanzi alla società che è intorno a sé (e perciò in senso soggettivo), si avverte con maggiore intensità e urgenza la necessità di integrare le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato con una regolamentazione specifica in materia di:

a) **difesa parziale** del non abbiente le cui condizioni economiche lo pongono in uno stato intermedio tra il benestante e colui che ha diritto alla difesa totale del non abbiente (attualmente con reddito imponibile pari a euro 9296,22) per la qual cosa va fissata la misura in percentuale (eventualmente con riferimento al probabile costo del processo) di partecipazione alle spese processuali.

Tale urgente disposizione, già in vigore in altri paesi europei, avrebbe l'effetto immediato di far "avvertire" con maggior responsabilità il peso della vertenza giudiziaria che è nata o sta per nascere proprio a quella fascia di persone che "avvertono" di essere povere perché desiderano beni che, seppur bombardati da offerte sui "media", in realtà non potrebbero permettersi.

La partecipazione diretta (seppur parziale) alle spese del processo produrrebbe una maggior coscienza dei costi e degli adempimenti necessari e spesso complessi per giungere al verdetto

b) **servizio di consulenza** sia per il non abbiente totale che per il non abbiente parziale (prevedendo, eventualmente soltanto per quest'ultimo, il versamento del ticket indicato dall'art. 20 Legge n.134/2001) che lo indirizzi sia per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, qualora il ricorso all'autorità giudiziaria è attuale e indifferibile, sia ad altri procedimenti privatistici idonei a dirimere le controversie.

Tale servizio dovrà essere riconosciuto quale prerogativa esclusiva dell'avvocatura o di associazioni nelle quali quella ha un ruolo dignitosamente rilevante, e dovrà esplicarsi in ambienti idonei e riservati che riportino visivamente la indicazione di ufficio legale unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sotto il cui controllo tale servizio viene svolto.

Dallo studio in commento si sollecitano possibili iniziative che, ci si passi il termine, appaiono orecchiabili "refrain", nei settori delle politiche della famiglia, fiscali allargate con servizi nell'istruzione, lavoro, salute, previdenza e assistenza (le quali tutte sono politiche di valore inestimabile) ma non sarebbe un cattivo consigliere

colui il quale avanzi la “pretesa” che anche la giustizia penale, civile, amministrativa, tributaria, contabile e di volontaria giurisdizione debba essere degna di attenzione allorquando si parli di povertà.

(A cura del Comitato legislazione e ricerca dell’A.N.V.A.G. -7/05)